

COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia di SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 3 Data 11.02.2025	OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2025/2027
---	---

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziario Dott.ssa Simona Scanu, ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 12 del 29-01-2025 avente ad oggetto **"VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025 (Art. 175 comma 4 D.Lgs. 267/2000)."**.

Visto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27.01.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 4, del 27/01/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 14, del 06/02/2025, esecutiva, è stato approvato il PEG 2025;

Visto l'art. 175, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, che dispone:

- al comma 4 *"le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*;
- al comma 5 *"In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata"*.

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2025			
ENTRATA		Importo	Importo
Avanzo di amministrazione	CO	€ 0,00	
Variazioni in aumento	CO	€ 216.293,28	
	CA	€ 16.293,28	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00

VARIAZIONE NETTA	CO		€ 216.293,28
	CA		€ 16.293,28
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 225.279,48
	CA		€ 225.279,48
Variazioni in diminuzione	CO	€ 8.986,20	
	CA	€ 8.986,20	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 216.293,28	
	CA	€ 216.293,28	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 225.279,48	€ 225.279,48
	CA	€ 25.279,48	€ 225.279,48

ANNI 2026/2027

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 4.293,28	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
VARIAZIONE NETTA	CO		€ 4.293,28
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 4.293,28
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
VARIAZIONE NETTA	CO	€ 4.293,28	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 4.293,28	€ 4.293,28

Il Revisore invita a procedere con la massima urgenza a predisporre la variazione relativa agli accantonamenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal DM del 20/01/2025 di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli anni 2025/2028, da costituire nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica".

Relativamente alle future entrate derivanti dai Trasferimenti PNRR, il Revisore invita a prevedere sempre le eventuali variazioni in autonomi atti distinti dalle restanti variazioni.

Il Revisore invita sempre tutti i responsabili, relativamente ai trasferimenti a valere sul PNRR, ognuno per la propria competenza, al rispetto scrupoloso e puntuale delle regole fissate da Leggi, Circolari e Faq, per il preciso sviluppo dei progetti, onde evitare che anomalie nei procedimenti possano determinare il mancato riconoscimento dei trasferimenti con conseguenti gravi danni patrimoniali all'Ente.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

Il Revisore ricorda:

–La Circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

–la circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 "PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR, sono allegate le Linee guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;

- La Circolare del MEF/RGS **n. 28 del 04 luglio 2022** "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";
- la circolare del MEF **n.29 del 26/07/2022** e la circolare MEF **n. 30 del 11/08/2022**;
- la Faq n. 3 della RGS.

Si ricorda che il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

- la circolare MEF/RGS **n. 40 del 05 dicembre 2022** "PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.",

Si ricorda relativamente all'obbligo di apposizione dei **relativi loghi del PNRR**, sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU; gli stessi devono essere apposti anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato **n. 35 del 22/12/2023** avente ad oggetto **"Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0"** e recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022.

Ciascuna Amministrazione titolare di misure PNRR è, altresì, invitata a monitorare costantemente l'attuazione della Strategia antifrode, riferendo i relativi esiti nel corso degli incontri della Rete dei referenti antifrode, evidenziando in tale sede anche eventuali criticità attuative e proposte di modifica e miglioramento che saranno tempestivamente sottoposte ad analisi ed approfondimenti da parte della Rete, anche mediante l'istituzione di sottogruppi di lavoro ad hoc".

Il Consiglio dei Ministri in data **26 febbraio 2024** ha approvato il Decreto legge concernente **«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR»**, che richiede

- la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (**Piccole opere**) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente

Il finanziamento delle **"piccole opere"** dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione..

- la Circolare RGS sul **rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l'importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

- la Circolare del **10 ottobre 2024, n. 35** avente ad oggetto **"Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0."**

Il "Protocollo Unico di Colloquio RGS" reca il tracciato unico per il monitoraggio delle misure PNRR e degli interventi relativi ai progetti di investimento pubblico finanziati dai Fondi europei, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre fonti nazionali della politica di coesione per il periodo 2021-2027. Tale documento definisce le informazioni per le quali le Amministrazioni devono assicurare, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto e delle procedure di attivazione degli interventi. Al fine di fornire alle Amministrazioni responsabili le informazioni necessarie per la trasmissione puntuale dei dati e la gestione del colloquio tra i sistemi informativi locali e il sistema ReGiS quale sistema nazionale di monitoraggio, si rendono disponibili la versione aggiornata del Protocollo Unico di Colloquio (v. 4.0), Tabelle di contesto versione 2.0 e Controlli di validazione versione 1.0.

Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), firmato il **6 dicembre del 2024**, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "DI Omnibus". Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali. Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi.

Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Con il presente provvedimento è valutata la straordinaria necessità e urgenza organizzativa per fronteggiare particolari emergenze, il Governo dispone le seguenti misure in materia.

Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza quali:

1. Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
2. Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
3. Disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
4. Disposizioni urgenti in materia di lavoro;
5. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture;
6. Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche;
7. Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

Ai fini della gestione della cassa vincolata niente cambia rispetto a quanto stabilito dal Tuel all'art. 195 e dall'allegato 4/2 Dlgs 118/2011 dove già si prevede la gestione delle entrate con specifico vincolo di destinazione. Anche le risorse del Pnrr possono essere gestite, come per le altre risorse vincolate, in un'unica cassa che deve essere monitorata costantemente per ogni categoria di entrata nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle "Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali" in cui all'art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta **"Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.**

Il piano annuale dei flussi di cassa e' redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l'entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull'impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall'accertamento dell'entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili a prestare sempre la massima attenzione.

Il Revisore relativamente ai tempi di pagamento ricorda inoltre che "nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare "specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento".

Tali specifici obiettivi devono essere "valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento".

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli "Obiettivi generali" previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai "dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture".

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti e gli uffici preposti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance".

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

OSSERVATO

- ☐ la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- ☐ il rispetto degli equilibri finanziari;
- ☐ il rispetto degli equilibri di cassa;
- ☐ le ragioni della variazione.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

Si raccomanda sempre

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la variazione di Bilancio di cui all'oggetto.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto esorta vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Dott.ssa Simona Scanu